

STATUTO

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“IRCR Macerata”

PREMESSO CHE

l’I.P.A.B. “Istituzioni Riunite di Cura e Riposo” – IRCR – di Macerata è da sempre Ente amministratore delle seguenti Opere Pie:

OPERA PIA “Casa di Riposo”;

già “Ricovero di mendicità”, eretto in Ente Morale con R.D. 16.2.1873 che trae la sua origine da disposizioni testamentarie a rogito di Giuliano Castellani del 22 febbraio 1588 di Martino Pancalducci, calzolaio maceratese, il quale voleva destinare la sua casa posta nell’interno di Macerata per ricoverare i vecchi poveri ed alloggiare i pellegrini, assegnando anche i suoi beni, la cui rendita servisse a fornire la casa stessa di letti, biancheria ed altro inerente. In seguito ed in vari tempi, dotarono con lasciti il novello Istituto, altri benemeriti cittadini, fra i quali il sacerdote Ubaldo Vitali, Francesco Castellani, il Conte Giovanni Lauri, il canonico Crispino Lucani e Domenico Federici.

Nel 1868 altro benemerito sovveniva l’Istituto con un legato annuo e fu il cittadino e patrizio maceratese M.se Domenico Ricci Petrocchini. La casa del Pancalducci venne rifabbricata ed ampliata nel 1848, ma il migliore scopo a cui certamente miravano il Pancalducci ed i donatori di cui sopra ed a cui l’Istituzione stessa per natura sua era destinata, rimaneva sempre incompleta. La Congregazione di Carità, l’11 aprile 1870 deliberava di trasferire la dimora in un luogo più adatto e salubre, il Convento che fu dei Cappuccini e deliberava altresì di accogliere oltre quelli che l’Istituto con le proprie rendite poteva mantenere, anche altri invalidi e massimamente vecchi, che la carità cittadina – Istituto di beneficenza, volessero farvi ricoverare. Nel 1869 l’Istituto entrò in possesso della cospicua eredità del Conte Tommaso Lauri.

OPERA PIA “Orfanotrofio Femminile”

eretto in Ente Morale con R.D. 27 agosto 1912, ha origine per disposizione testamentaria del benemerito cittadino Vincenzo Berardi 28 marzo 1622. Il 23 dicembre 1853 venne decretata la soppressione di un monastero di Convertite, detto di San Rocco e Santa Margherita, e l’erezione in suo luogo di un Ricovero per pericolanti e pericolate, ristretto poi a solo Ricovero di educazione di pericolanti, che assunse nel tempo il nome di Istituto del Buon Pastore, di quanto apparteneva al soppresso Monastero.

I due Istituti unificati, assunsero il nome di “Istituto Femminile delle Orfane e del Buon Pastore”, con sede in Macerata, via del Convitto n. 8.

OPERA PIA “Orfanotrofio Maschile”

eretto in Ente Morale con R.D. 28 novembre 1872, trae la sua origine da concessione della Chiesa di San Giovanni Batista e di una casa annessa, di Mons. Galeazzo Moroni, Vescovo della Congregazione dei Somaschi, con atto del 22 febbraio 1575 ed ha sede in Macerata, nel borgo della città, detto dal titolo della Parrocchia, Borgo San Giovanni Battista.

con atto n. 105 del 08/11/1985 con il quale le IRCR hanno deliberato la fusione per incorporazione delle opere pie (“ricovero di mendicità”, “Istituto femminile”, e “Orfanotrofio Maschile) nelle I.R.C.R. e contestualmente approvato in nuovo statuto, successivamente modificato all’art. 2 con delibera n. 38 del 25/02/1986;

con delibera n. 174 del 01/12/1987 (CO.RE.CO. n. 10070/0-1 del 17/04/1987) con la quale il Consiglio di Amministrazione delle IRCR, in attesa di giungere alla completa definizione dell'iter relativo alla fusione per incorporazione delle tre Opere Pie, fissa la decorrenza operativa del nuovo Ente, denominato "Istituzioni Riunite di Cura e Riposo", con effetto 01/01/1988 subentrando alle stesse contabilmente, fiscalmente e amministrativamente;

con atto n. 329 del 17/12/1987 (CO.RE.CO. n. 1030/1 del 30/01/1987), ai sensi dell'art. 62 della legge 6972/1980 e s.m.i., con la quale la Regione Marche ha autorizzato la fusione delle ex Opere Pie nelle IRCR autorizzando la modifica dello statuto, previo provvedimento formale del Sindaco;

con delibera n. 125 del 6 settembre 1988 il Consiglio di Amministrazione dell'IRCR con il quale, considerate le onerose conseguenze fiscali relative al trasferimento del patrimonio dalle ex Opere Pie all'IRCR stabiliva, per il momento, di mantenere la situazione patrimoniale alla stato attuale in attesa di successiva definizione;

con atto n. 132 del 21/12/1988 con il quale il Consiglio Comunale di Macerata ha autorizzato la riforma statutaria dell'IRCR, previo provvedimento formale del Sindaco;

con atto n. 14373 del 13/3/1989 con il quale il Sindaco di Macerata ha concluso la procedura disponendo l'approvazione della riforma statutaria;

VISTO

l'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

il Decreto Legislativo n. 207 del 4 maggio 2001;

quanto stabilito a seguito della modifica titolo V della costituzione;

quanto stabilito dalla Regione Marche con Legge n. 5 del 26 febbraio 2008;

il Regolamento Regionale della Regione Marche del 27 gennaio 2009, n. 2;

che il patrimonio dell'I.P.A.B. "Istituzioni Riunite di Cura e Riposo" di Macerata è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, di proprietà delle stesse "Istituzioni Riunite di Cura e Riposo" (c.f.: 80009620438), dell'Opera Pia "Casa di Riposo", ex "Ricovero di Mendicita" (c.f.: 80003130434), dell'Opera Pia "Istituto Femminile delle Orfane e del Buon Pastore" (c.f.: 80003170430) e dell'Opera Pia "Orfanatrofio Maschile" (c.f.: 80003250430), risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari.

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 5, per effetto della trasformazione dell'I.P.A.B. "Istituzioni Riunite di Cura e Riposo" di Macerata (c.f.: 80009620438), dell'Opera Pia "Casa di Riposo", ex "Ricovero di Mendicita" (c.f.: 80003130434), dell'Opera Pia "Istituto Femminile delle Orfane e del Buon Pastore" (c.f.: 80003170430) e dell'Opera Pia "Orfanatrofio Maschile" (c.f.: 80003250430)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP) "IRCR Macerata",
di seguito più brevemente denominata Azienda o APSP "IRCR Macerata", ente di diritto pubblico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile,

gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali con sede legale in Macerata, Via Beniamino Gigli n. 2.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento, può costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) "IRCR Macerata" nasce con l'apporto di un patrimonio immobiliare del valore di € 33.420.925,00 e con l'apporto di un patrimonio mobiliare del valore di € 818.193,67, aggiornati alla data dd 29/6/2011, come da rispettive deliberazioni IRCR di pari data n. 70 e n. 71, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Regionale n. 2 del 27/01/2009, attuativo della Legge Regionale n. 5 del 26 febbraio 2008.

Articolo 2

Scopi dell'Azienda

L'Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione regionale vigente e persegue i seguenti scopi:

- contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali e socio-sanitarie, in forma diretta, associata o convenzionata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto all'autosufficienza nel rispetto delle disposizioni date dagli enti titolari della competenza socio-assistenziale e socio sanitaria dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti. In particolare l'Azienda, attraverso quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione non autosufficiente e di persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio. A tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della programmazione regionale, d'Ambito Territoriale e locale evidenziano la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e di eccellenza;
- incentivare, promuovere ed avviare la gestione associata dei servizi rivolti alla persona in Ambito Territoriale Sociale attraverso le forme normative esistenti al fine di rendere possibile il percorso di evoluzione nell'APSP descritta dall'art. 10 della L.R. 5/2008;
- attività di formazione ed aggiornamento professionale rivolta tanto ai destinatari degli scopi sociali dell'Azienda che agli operatori del territorio che operano nei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari e amministrativi e/o collegabili alle attività dell'Azienda stessa.

Nell'ambito della solidarietà sociale, in aderenza alle tavole fondative e nel rispetto dei diritti, della dignità e del valore della vita delle persone, l'Azienda può intervenire anche nei confronti del disagio sociale dei malati, dei minori, dei giovani e delle famiglie in difficoltà.

Pur privilegiando l'istituzione di servizi alla persona rispetto alle elargizioni economiche può, nell'ambito di risorse eventualmente disponibili e specificatamente dedicate, attivare sussidi a favore di anziani e giovani che si trovino in disagiate condizioni economiche, sociali e familiari, nonché istituire borse di studio a favore di studenti della scuola media inferiore e superiore, da erogare in base al merito ed alle condizioni economiche.

L'Azienda, inoltre, può promuovere ed organizzare conferenze, dibattiti, approfondimenti tecnici e culturali relativamente alle materie ed ai problemi di competenza istituzionale ed ogni altra iniziativa socio-sanitaria che riterrà opportuna e rispondente ai fini istituzionali; può realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui ai punti precedenti; può promuovere momenti di integrazione sociale con le scuole anche al fine di premiare iniziative scolastiche su problemi umanitari e sociali.

L'Azienda, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Articolo 3

Principi di organizzazione e gestione

L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

- a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
- b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
- c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
- d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali;

L'Azienda mira ad assicurare la copertura dei costi dei servizi forniti attraverso l'applicazione di tariffe che consentano il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'Azienda o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Al fine del perseguimento degli scopi statutari e della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'Azienda può realizzare forme di organizzazione, accordi, convenzioni, collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

Articolo 4

Disciplina delle attività

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate dai regolamenti e dalle carte dei servizi e devono essere approvati con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe.

Articolo 5

Ambito territoriale in cui l'Azienda esplicita la propria attività

L'azienda esplicita la propria attività:

- principale, all'interno del territorio del Comune di Macerata;
- secondaria, all'interno dell'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi operanti sul territorio, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
- residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini dell'Ambito Territoriale di appartenenza, purché non in forma predominante rispetto alle modalità precedenti, anche al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Articolo 6

Criteri di accesso ai servizi

Possono accedere ai servizi erogati dall'Azienda tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai singoli regolamenti, anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

L'Azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell'ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione

dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto. In caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell'ambito principale di attività dell'Azienda.

Articolo 7

Rapporti dell'Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale

L'Azienda, al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta, nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di controllo della gestione ritenuti particolarmente idonei allo scopo.

Articolo 8

Comitato Etico

Nelle materie inerenti l'attualizzazione della volontà dei fondatori, la qualità della vita degli ospiti, la qualità e l'organizzazione dei servizi offerti all'Azienda, l'umanizzazione delle cure e dell'assistenza e le questioni etico-deontologiche, il Consiglio di Amministrazione può costituire, previa specifica regolamentazione e purché non preveda oneri a carico dell'Azienda, il "Comitato Etico" quale organismo consultivo e propositivo. Detto Comitato è composto da un massimo di n. 5 membri e presieduto dal Presidente dell'Azienda.

Articolo 9

Organi dell'Azienda

Sono organi di indirizzo, programmazione e verifica dell'Azienda

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Revisore unico, come da deroga di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 5/2008.

Sono organi di gestione:

- a) il Direttore generale.

L'Azienda, nell'ambito del rispetto dei parametri di cui al Regolamento Regionale e nel perseguimento di una maggiore integrazione di indirizzo politico con quello di gestione, adotta il modello organizzativo e gestionale secondo il principio della distinzione dei poteri nelle attività e modalità previste nel Regolamento di organizzazione.

La carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5/2008, è incompatibile con la carica di:

- componente della giunta regionale e del consiglio regionale;
- sindaco, assessore o consigliere di comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- coordinatore dell'ambito territoriale ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'Azienda;
- dipendente o prestatore d'opera dell'Azienda;
- colui che ha lite pendente, in quanto parte di procedimento civile o amministrativo con l'Azienda;
- colui che per fatti compiuti in qualità di amministratore o dipendente dell'Azienda è stato dichiarato responsabile, con sentenza passata in giudicato, verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
- colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Azienda è stato legalmente messo in mora.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali, ne verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Macerata che garantisce, al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

I Consiglieri nominati debbono possedere adeguata competenza tecnica, giuridica o amministrativa in funzione delle finalità e delle attività dell'Azienda e dovranno essere scelti tenendo conto dei soggettivi requisiti di moralità pubblica, qualità professionali e impegno sociale e civile.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di massimo cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento. I consiglieri possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso di un consigliere, questo è surrogato dall'organo che lo ha nominato e dura in carica per un periodo pari a quello del suo predecessore.

In caso di decadenza, dimissioni o altro che comporti il venir meno della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio si intende decaduto e si procede a nuova nomina.

La prima seduta di ogni nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata dal Consigliere più anziano di età solo qualora tutti i membri siano stati nominati ed abbiano accettato la carica.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione resta in carica, con poteri di ordinaria amministrazione, il precedente Consiglio.

Articolo 11

Obbligo dei consiglieri

I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il Consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il Consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per più di tre riunioni consiliari consecutive sono dichiarati decaduti, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Articolo 12

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare in merito allo statuto ed alle sue modifiche;
- b) approvare e modificare i regolamenti aziendali;
- c) dichiarare la decadenza dei consiglieri e prendere atto delle dimissioni degli stessi;
- d) eleggere il Presidente;
- e) nominare il Direttore;
- f) nominare l'organo di revisione;
- g) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
- h) definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- i) definire, approvare, modificare i programmi aziendali;

- j) assegnare al Direttore gli obiettivi dell'Azienda, individuare e le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
- k) designare, in caso di assenza o impedimento del Direttore, anche temporaneo, l'incaricato ad esercitarne le funzioni tra il personale dell'Azienda stessa, in base a quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione;
- l) verificare i risultati della gestione operativa e quali-quantitativa del Direttore;
- m) individuare le attività istituzionali che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
- n) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
- o) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
- p) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
- q) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
- r) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- s) accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
- t) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- u) prevedere particolari forme di investimento finanziario e immobiliare che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- v) deliberare l'accensione di mutui;
- w) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
- x) costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni
- y) stipulare convenzioni tra aziende e quelle tra l'Azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
- z) attivare fusioni con altre aziende;
- aa) individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
- bb) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- cc) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- dd) definire la dotazione organica dell'azienda;
- ee) prendere atto dei contratti collettivi di lavoro;
- ff) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore;
- gg) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali;
- hh) nominare gli eventuali componenti del comitato etico.

Articolo 13

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare: il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; il bilancio d'esercizio. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata da parte del Direttore o da almeno 2 (due) consiglieri.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.

Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e all'Organo di revisione.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito solo quando intervengano tutti i suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare negli atti il proprio voto ed i motivi del medesimo, nonché fare dichiarazioni a verbale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, ai soli fini informativi.

Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti l'elezione del Presidente nonché valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

In caso di assenza dell'organo preposto, la funzione di Segretario in sede di Consiglio è affidata al Consigliere più giovane di età presente in seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare specifico regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento, previa elezione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

Tra i membri del Consiglio di Amministrazione è nominato il Vice Presidente che è incaricato di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Al Presidente competono i seguenti compiti:

- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda;
- verifica l'esecuzione degli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione;
- delega, informandone il Consiglio, i singoli consiglieri sulle attività di determinati settori;
- formalizza al Comune di Macerata, previo specifico atto deliberativo, la dimissione o la decadenza dei consiglieri ai fini della loro sostituzione;
- esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge;
- cura i rapporti istituzionali;
- autorizza il Direttore Generale in merito a quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione;
- presiede, qualora costituito, il Comitato Etico.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente può prendere determinazioni di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Articolo 15

Il Direttore

Il Direttore è la figura apicale dell'Azienda a livello gestionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione nei limiti delle risorse assegnate. Ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservata agli organi dell'Azienda.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico.

Al Direttore competono inoltre gli adempimenti a lui specificamente riservati dalla normativa vigente.

Articolo 16

Conferimento dell'incarico al Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione fra soggetti in possesso del diploma di laurea ed esperienza in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato, oppure fra soggetti che abbiano ricoperto incarico analogo per almeno 3 anni presso IPAB o APSP.

Il rapporto di lavoro del Direttore può essere regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere e comunque non superiore a cinque anni. L'incarico è eventualmente rinnovabile alla scadenza.

L'incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l'accettazione del medesimo comporta per i lavoratori dipendenti, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

Il compenso spettante al Direttore è stabilito dal Regolamento di Organizzazione dell'Azienda.

Articolo 17

Organo di revisione

La revisione economico-finanziaria dell'Azienda è affidata al Revisore Unico, ai sensi di quanto disposto in deroga con l'art. 9, comma 3, della L.R. n. 5 del 28 febbraio 2008, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto fra i soggetti iscritti nel Registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore unico resta in carica un quinquennio, in particolare fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile per una sola volta.

Non possono essere nominati membri revisori, e se nominati decadono:

- i consiglieri dell'Azienda e dei soggetti giuridici partecipati;
- i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda e dei soggetti giuridici partecipati;
- coloro che sono legati all'Azienda e ai soggetti giuridici partecipati da un rapporto di prestazioni d'opera retribuita;
- coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati all'Azienda e ai soggetti giuridici partecipati o industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con l'Azienda;
- coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda o con i soggetti giuridici partecipati.

Articolo 18

Compiti di revisione

I compiti di revisione affidati al Revisore unico sono disciplinati dall'art. 5, comma 11, del R.R. 2/2009. Il Revisore unico esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza economico finanziaria dell'Azienda, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione. Attesta inoltre la

corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare al Revisore unico anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione.

Articolo 19

Emolumenti e rimborsi spese degli organi

Tenuto conto del particolare tipo di Azienda che si rivolge alle categorie sociali deboli e la provenienza da ex I.R.C.R., ove non erano previsti compensi agli amministratori, pur tenendo conto del volume di bilancio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del R.R. 2/2009, si stabilisce che nessun compenso viene erogato al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della copertura assicurativa ai singoli componenti per le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse.

Il Regolamento di organizzazione potrà stabilire eventuali rimborsi spese, inerenti l'incarico, spettanti agli organi

Articolo 20

Risorse Umane

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.

Il personale dipendente delle ex I.R.C.R. conserva, all'atto della trasformazione, la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata. Allo stesso, fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 207/2001, continua da applicarsi il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

L'Azienda riconosce come interlocutori necessari, per tutte le materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali e aziendali, firmatarie degli accordi nazionali.

Articolo 21

Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, di proprietà della trasformanda I.P.A.B. "Istituzioni Riunite di Cura e Riposo" (c.f.: 80009620438), dell'Opera Pia "Casa di Riposo", ex "Ricovero di Mendicita" (c.f.: 80003130434), dell'Opera Pia "Istituto Femminile delle Orfane e del Buon Pastore" (c.f.: 80003170430) e dell'Opera Pia "Orfanatrofio Maschile" (c.f.: 80003250430), risultante dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari.

Le risorse patrimoniali dell'Azienda sono costituite da:

- beni mobili ed immobili di proprietà risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari;
- contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
- sopravvenienze attive specificatamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- acquisizioni.

L'Azienda, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà acquistare, alienare e permutare beni immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere, organizzare, promuovere e svolgere ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità, nel rispetto della normativa vigente.

I beni mobili e immobili destinati in modo diretto alle attività istituzionali dell'Azienda sono indisponibili, soggetti alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del codice civile e sono descritti in apposito inventario.

L'Azienda, pertanto, in maniera diretta e/o indiretta, cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, viene redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione l'inventario dei beni mobili, dei beni immobili e dei beni immobili indisponibili.

Articolo 22

Mezzi finanziari

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- contributi, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, da parte di privati, di Enti o Istituzioni Pubbliche, di Organismi internazionali;
- eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni, anche convenzionati;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- entrate derivanti dalla cessione di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate diverse.

Tutte le risorse dell'Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

L'Azienda può inoltre costituire o partecipare a società, fondazioni o altri soggetti di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

Articolo 23

Programmazione economica finanziaria

L'Azienda impronta la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.

Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della L.R. 5/2008 e del R.R. 2/2009. Lo stesso, inoltre, definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

Articolo 24

Regolamenti

L'Azienda, entro sei mesi dalla sua costituzione, è tenuta, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 5/2008 e dell'art. 6 del R.R. 2/2009, a dotarsi dei seguenti Regolamenti:

- Regolamento di organizzazione;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento del personale.

L'Azienda potrà dotarsi di idonei e specifici ulteriori Regolamenti qualora lo ritenga opportuno. Gli stessi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

Servizio di tesoreria

L'azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Articolo 26

Estinzione

L'estinzione dell'Azienda è disposta con deliberazione della Giunta Regionale, d'ufficio o su iniziativa del Comune di Macerata o degli organi dell'Azienda, nell'eventualità in cui i suoi scopi siano esauriti o cessati, o venga a trovarsi nell'impossibilità di poterli attuare o vi sia lo scioglimento.

La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo.

Il commissario, chiusa la liquidazione, trasmette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'Azienda e il trasferimento del patrimonio residuo e del personale al Comune di Macerata, previo specifico assenso da parte dello stesso. L'Ente subentrante utilizza i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.

Articolo 27

Norme transitorie, finali, rinvii

Al fine di consentire la dovuta organizzazione tecnico/amministrativa/contabile della nuova Azienda, il presente statuto entrerà in vigore, previo decreto di approvazione da parte della Giunta Regionale, dal 01 gennaio 2012.

Fino al 31 dicembre 2011 l'Ente prosegue la sua attività come "Istituzioni Riunite di Cura e Riposo" – IRCR- con la forma giuridica dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ed il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Fino a nuova nomina ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente statuto ed al solo fine di evitare possibili vuoti amministrativi, dato il particolare momento legato alla trasformazione giuridica dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni Riunite di Cura e Riposo – IRCR - diviene Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "IRCR Macerata".

Fino all'approvazione dei Regolamenti di cui all'art. 24 rimangono in vigore i precedenti regolamenti delle "Istituzioni Riunite di Cura e Riposo" – IRCR.

Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla Legge Regionale n. 5/2001, al Regolamento Regionale n. 2/2009 ed alle disposizioni normative vigenti in materia.

Ai fini del calcolo dei mandati di cui all'art. 10, si considerano solo quelli svolti come consigliere della nuova Azienda.

L'Azienda, dalla data della sua costituzione, conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Essa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei preesistenti Enti che la compongono.

=====

